

Domanda di assegno temporaneo per figli minori

A cura di **Elisa TOMBARI**

Artt. 1 - 4 del DL 8.6.2021 n. 79

PREMESSA

L'art. 2 della L. 1.4.2021 n. 46 ha istituito l'assegno unico e universale, dettandone i principi generali e rinviando ai DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina. In attesa della piena operatività della L. 46/2021 mediante l'adozione dei DLgs. attuativi (a partire dal 2022) il DL 8.6.2021 n. 79 ha introdotto un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno "ponte"), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L'assegno temporaneo per figli minori è operativo dall'1.7.2021 al 31.12.2021.

AVENTI DIRITTO

L'assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio minore di 18 anni¹, che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare ex DL 69/88² e che siano in possesso di un ISEE inferiore a 50.000,00 euro annui. Il soggetto richiedente deve inoltre essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale³;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia e avere i figli a carico (tale requisito sussi-

¹ Compresi i figli minori adottati e in affidò preadottivo (circ. INPS 30.6.2021 n. 93).

² L'assegno potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l'assegno in esame spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari ex DPR 797/55 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare di cui al DL 69/88, in assenza di uno o più requisiti di legge.

³ Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo *status* di rifugiato politico o lo *status* di protezione sussidiaria.

ste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000,00 euro) sino al compimento del 18° anno d'età. Il richiedente deve essere residente e convivente con il minore, pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune al momento della domanda⁴;

- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale⁵;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (art. 7 del DPCM 159/2013), secondo la tabella di cui all'art. 2 del DL 79/2021.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore⁶ in modalità telematica sul portale *web*, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili:

- direttamente dalla *home page* del sito *www.inps.it*, se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto entro l'1.10.2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite *contact center* integrato;
- tramite Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Percettori di reddito di cittadinanza (Rdc)

I soggetti percettori del reddito di cittadinanza non devono presentare domanda di assegno temporaneo per figli minori. Quest'ultimo verrà corrisposto d'ufficio dall'INPS insieme al Rdc tramite la Carta Rdc⁷.

Dopo aver effettuato l'accesso sul sito dell'INPS, nella sezione "*Prestazioni e Servizi*", dall'1.7.2021 è possibile selezionare il servizio "*Assegno temporaneo*".

La domanda verrà inviata in cinque passaggi:

- inserimento minore;

⁴ Resta ferma la possibilità che il beneficio sia erogato nella misura del 50% anche all'altro genitore separato legalmente ed effettivamente o divorziato con affido condiviso (art. 3 co. 2 del DL 79/2021).

⁵ Tuttavia, qualora tale soggetto, in quanto lavoratore, risulti beneficiario di assegni per il nucleo familiare, non potrà accedere alla prestazione in esame.

⁶ Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti richiesti per legge comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

⁷ Secondo quanto previsto dalla circ. INPS 93/2021, il beneficio mensile si determina sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei minori e quella complessiva del nucleo determinate (art. 2 co. 4 del DL 4/2019).

- dati del pagamento;
- dichiarazione di responsabilità;
- riepilogo;
- invio della domanda.

Sezione 1 - Inserimento del minore

Nella Sezione 1 sono presenti i dati del richiedente, che dovrà specificare se si presenta la domanda in qualità di:

- genitore;
- genitore affidatario/affido preadottivo;
- tutore del minore.

Successivamente occorre inserire i dati dei minori presenti all'interno del nucleo familiare per i quali si richiede l'assegno. Il sistema permette di creare una scheda per ogni minore presente nel nucleo familiare; infatti, dopo aver compilato la scheda con i dati del primo minore, usando il pulsante "+" è possibile aprire un'altra scheda e inserire i dati relativi ad un altro minore, così via fino ad averli inseriti tutti.

Nel dettaglio, il sistema richiede l'inserimento del codice fiscale, eventuale situazione di disabilità, indicazione se i genitori siano separati o divorziati in stato di affido condiviso, e il codice fiscale dell'altro genitore, ove presente.

Scheda - minore - 1

Presento la domanda in qualità di (*):

Genitore Genitore affidatario/a (affido preadottivo) Tutore del minore

Codice Fiscale Minore (*):

Genitore separato e/o divorziato con minore in affido condiviso (*) Sì No ?

Codice Fiscale altro genitore (se presente):

(*) Campo obbligatorio

Elimina Scheda

Salva in Bozza Avanti

Fig. 1 - Compilazione della scheda relativa al minore n. 1

Sezione 2 - Dati del pagamento

In questa sezione vengono inseriti i dati per l'accredito degli importi dell'assegno eventualmente spettanti. È possibile indicare un solo metodo di pagamento tra i seguenti:

- accredito su conto corrente bancario o postale;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
- libretto postale;
- conto corrente estero area SEPA;
- carta prepagata con IBAN.

Se si indica l'accredito su IBAN, il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente.

Modalità di pagamento (*)

Accredito su conto corrente bancario o postale Bonifico domiciliato presso lo sportello postale Libretto postale Conto corrente estero area SEPA Carta prepagata con EAN

IBAN(**):

IT |

(*) Campo Obbligatorio
(**) Campo Obbligatorio per modalità di pagamento diverse da Bonifico Domiciliato

Fig. 2 - Indicazione delle modalità di accredito dell'importo spettante

Sezione 3 - Dichiarazione di responsabilità

Oltre all'informativa sulla *privacy*, occorre presentare la dichiarazione di responsabilità. In particolare, il sistema chiede di dichiarare che il nucleo familiare:

- non percepisca reddito di cittadinanza;
- con riferimento al periodo di fruizione dell'assegno temporaneo, che nessuno all'interno del nucleo familiare benefici dell'assegno per il nucleo familiare per i minori indicati nella domanda stessa;
- di essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

Il richiedente, inoltre, dichiara:

- di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- di essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- di essere residente e domiciliato con i minori a carico, sino al compimento del diciottesimo anno di età, in Italia per la durata del beneficio;
- di essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Sezioni 4 e 5 - Riepilogo dei dati inseriti e invio della domanda

Nella Sezione 4 è possibile prendere visione del riepilogo dei dati inseriti nella domanda di assegno temporaneo per figli minori e, successivamente, procedere al suo invio (Sezione 5).

IMPORTO

L'importo dell'assegno varia in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori⁸.

In particolare, si prevede:

⁸ Gli importi sono determinati in base alla tabella allegata al DL 79/2021.

PROCEDURE PRATICHE

- una soglia di ISEE pari a 7.000,00 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
- una soglia massima pari a 50.000,00 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori⁹

Livelli di ISEE				Importi mensili per ciascun figlio minore	
				Nuclei fino a due figli minori	Nuclei con almeno tre figli minori
		fino			
		a	7.000,00	167,5	217,8
da	7.000,01	a	7.100,00	166,4	216,4
da	7.100,01	a	7.200,00	165,4	215,0
da	7.200,01	a	7.300,00	164,3	213,7
da	7.300,01	a	7.400,00	163,3	212,3
da	7.400,01	a	7.500,00	162,3	210,9
da	7.500,01	a	7.600,00	161,3	209,6
da	7.600,01	a	7.700,00	160,2	208,2
da	7.700,01	a	7.800,00	159,2	206,9
da	7.800,01	a	7.900,00	158,1	205,5
da	7.900,01	a	8.000,00	157,0	204,1
da	8.000,01	a	8.100,00	156,0	202,8
da	8.100,01	a	8.200,00	154,9	201,4
da	8.200,01	a	8.300,00	153,9	200,1
da	8.300,01	a	8.400,00	152,8	198,7
da	8.400,01	a	8.500,00	151,8	197,3
da	8.500,01	a	8.600,00	150,8	196,0

⁹ Estratto tabella DL 79/2021 - Parte iniziale.

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori¹⁰

Livelli di ISEE				Importi mensili per ciascun figlio minore	
				Nuclei fino a due figli minori	Nuclei con almeno tre figli minori
da	48.900,01	a	49.000,00	30,0	40,0
da	49.000,01	a	49.100,00	30,0	40,0
da	49.100,01	a	49.200,00	30,0	40,0
da	49.200,01	a	49.300,00	30,0	40,0
da	49.300,01	a	49.400,00	30,0	40,0
da	49.400,01	a	49.500,00	30,0	40,0
da	49.500,01	a	49.600,00	30,0	40,0
da	49.600,01	a	49.700,00	30,0	40,0
da	49.700,01	a	49.800,00	30,0	40,0
da	49.800,01	a	49.900,00	30,0	40,0
da	49.900,01	a	50.000,00	30,0	40,0
	50.000,01			0,0	0,0

Spetta una maggiorazione:

- del 30% dell'importo unitario dell'assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli;
- di 50,00 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità, come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Si supponga un nucleo familiare composto da quattro figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000,00 euro.

L'importo spettante sarà pari a 921,20 euro $[(217,8 \times 4) + 50]$

Invece, in caso di nucleo familiare composto da due figli minori con ISEE pari a 13.400,00 euro, l'importo spettante complessivamente è pari a 201,00 euro $(100,5 \times 2)$.

TERMINI DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE

La domanda di assegno temporaneo per figli minori può essere presentata entro e non oltre il 31.12.2021. In caso di accoglimento della domanda, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda stessa e verrà accreditato secondo le modalità indicate nella domanda.

Per le domande presentate entro il 30.9.2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30.9.2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

¹⁰ Estratto tabella DL 79/2021 - Parte finale.

L'art. 3 co. 2 del DL 79/2021 dispone che nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice, l'assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN dell'altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell'intero importo dell'assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore¹¹.

COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE

L'assegno temporaneo è compatibile con:

- il reddito di cittadinanza (Rdc)¹² e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori¹³;
- assegno di natalità¹⁴;
- premio alla nascita¹⁵;
- Fondo di sostegno alla natalità ex art. 1 co. 348 e 349 della L. 232/2016;
- detrazioni fiscali previste dall'art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis del TUIR;
- assegni familiari ex DPR 797/95.

La misura in esame non può invece essere richiesta ai nuclei familiari fruitori dell'assegno al nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88.

Approfondimenti

Gianola G. "L'assegno temporaneo non spetta con ISEE oltre i 50.000 euro", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 23.6.2021

Tombari E. "Al via l'assegno «ponte» dal 1° luglio fino a fine anno", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 9.6.2021

[Assegno temporaneo, Guide Eutekne](#)

[Assegno unico e universale, Guide Eutekne](#)

¹¹ Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall'altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.

¹² DL 4/2019, conv. L. 26/2019.

¹³ Art. 65 della L. 448/98.

¹⁴ Art. 1 co. 125 della L. 190/2014 ss.

¹⁵ Art. 1 co. 353 della L. 232/2016.